

REGOLAMENTO (CE) N. 2454/95 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

recante apertura della procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 1996 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 prevede che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominati « accordi »), possono essere attribuiti nel quadro di una procedura particolare che permette di designare gli importatori preferenziali per gli Stati Uniti; che è necessario avviare tale procedura per le esportazioni da effettuarsi nel 1996 e stabilire le relative modalità; che, dato il termine fissato per la comunicazione degli importatori preferenziali agli Stati Uniti, è necessario avviare la procedura appena possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare negli Stati Uniti, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi e figurante nell'allegato II, sono rilasciati a norma delle disposizioni dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95.

Articolo 2

Le domande di titoli provvisori sono da presentarsi alle autorità competenti anteriormente al 24 ottobre 1995. Esso sono ricevibili soltanto se contengono tutte le indicazioni previste all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95, nonché i documenti ivi figuranti.

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽²⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Dette indicazioni sono comunicate attenendosi alla tabella figurante nell'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 5 giorni lavorativi dallo scadere del termine di presentazione, le domande presentate per ogni gruppo di prodotti contemplati dal contingente americano figurante nell'allegato II. Tale comunicazione contiene, per ciascun gruppo di prodotti:

- l'elenco dei richiedenti,
- i quantitativi richiesti per richiedente, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché per designazione conformemente alla « Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1995) »,
- i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente nel corso del triennio precedente,
- il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », sono trasmesse per telex o telefax, il giorno lavorativo prestabilito, attenendosi alla tabella figurante nell'allegato III.

Articolo 4

La Commissione, in applicazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, procede all'assegnazione dei titoli quanto prima e ne informa gli Stati membri anteriormente al 15 novembre 1995.

Articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 3 sono verificate prima del rilascio dei titoli definitivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Qualora si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito false informazioni, il titolo è annullato e la relativa cauzione è incamerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni richieste a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto Numero di nota complementare della tariffa doganale armonizzata USA (Harmonized Tariff Schedule of the United States)

Nome :

Nome e indirizzo del richiedente	Codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato
			1992	1993	1994	Media		
	Totale		1992 --- 1994					

ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 1466/95 — articolo 9 bis

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA		Quantitativo disponibile per il 1996	Quantitativo massimo per domanda
Numero di nota	Gruppo	t	t
16	Not specifically provided for (NSPF)	600	240
17	Blue Mould	100	40
18	Cheddar	333,3	133,3
19	American Type	33,3	13,3
20	Edam/Gouda	200	80
21	Italian Type	233,3	93,3
22	Swiss Emmental other than with eye formation	100	40
25	Swiss Emmental with eye formation	233,3	93,3

ALLEGATO III

Comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2454/95

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente Numero di nota complementare della tariffa doganale armonizzata

USA richiesto

Nome :

N.	Nome e indirizzo del richiedente	Codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato
				1992	1993	1994	Media		
1									
		Totale					1992 — 1994		
2									
		Totale					1992 — 1994		
3									
		Totale							